

Child Safeguarding Policy




VERSIONE N. 1

Approvata dal Comitato di Gestione
della Fondazione Compagnia di San Paolo
in data 18 novembre 2024




Fondazione
Compagnia
di San Paolo





Indice

	Lettera del Presidente ~~~~~	3
1.	Premessa	4
	1.1 La Fondazione Compagnia di San Paolo	4
	1.2 L'impegno della Fondazione e dei suoi Enti per le persone minorenni	5
2.	Quadro normativo di riferimento _____	7
3.	Ambito di applicazione - - - - -	8
4.	Obiettivi e finalità ~~~~~	9
5.	Ruoli e responsabilità ~~~~~	10
	5.1 Obblighi dei Destinatari	10
	5.2 Le figure responsabili dell'attuazione della Policy	10
6.	I criteri di applicazione	12
	6.1 Principi chiave	12
	6.2 I pilastri operativi	12
7.	Prevenzione e sensibilizzazione _____	14
	7.1 Le regole di condotta	14
	7.2 Valutazione dei rischi	16
	7.3 Informativa e coinvolgimento delle persone minorenni e delle loro famiglie	16
	7.4 Selezione del personale dipendente, dei volontari e di consulenti / collaboratori / fornitori	17
	7.5 Formazione iniziale e continua	18
	7.6 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	18
8.	Procedura per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di abusi ai danni delle persone minorenni - - - - -	19
	8.1 Aspetti generali	19
	8.2 Ruoli e responsabilità	20
	8.3 Oggetto della segnalazione	20
	8.4 Ambito e modalità di segnalazione	21
	8.5 Tempistiche della segnalazione e obblighi del segnalante	21
	8.6 Esame della segnalazione	22
	8.7 Esiti della segnalazione e azioni successive	22
	8.8 Segnalazioni effettuate da persone minorenni	23
	8.9 Privacy	23
9.	Monitoraggio ~~~~~	24
10.	Sistema disciplinare ~~~~~	25
	Allegato - Il Glossario	26



Lettera del Presidente

La Child Safeguarding Policy rappresenta un pilastro essenziale dell'impegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e degli enti del Gruppo nella promozione dei diritti, della protezione, del benessere e dell'educazione delle persone minorenni coinvolte nelle attività sostenute o realizzate.

Questa Policy nasce dalla consapevolezza che la tutela dei minori sia una responsabilità condivisa, che coinvolge ogni persona impegnata, a vario titolo, in attività rivolte a bambine, bambini e adolescenti. L'ambizione della Fondazione è quella di contribuire alla creazione di contesti educativi, culturali e sociali sicuri, inclusivi, rispettosi della dignità e capaci di ascolto autentico.

Il documento si fonda su principi universali e ampiamente riconosciuti – tra cui il superiore interesse del minore, la non discriminazione, la partecipazione e la trasparenza – e si applica a tutti i destinatari: dipendenti, collaboratori e collaboratrici, volontari e volontarie, fornitori, che direttamente o indirettamente entrano in contatto con persone minorenni nei diversi ambiti di intervento.


La Policy fornisce, inoltre, strumenti concreti e operativi: criteri per la selezione del personale, percorsi formativi dedicati, linee guida comportamentali, protocolli per la gestione del rischio e una piattaforma digitale per la segnalazione di eventuali violazioni.

Questo documento intende essere un riferimento quotidiano per tutte le attività della Fondazione. La sua attuazione efficace dipende dall'impegno consapevole e responsabile di ciascuno di noi, con l'obiettivo comune di costruire ambienti capaci di proteggere, valorizzare e accompagnare la crescita delle nuove generazioni.

Al tempo stesso, può rappresentare uno stimolo per tutte le istituzioni e organizzazioni che collaborano con la Fondazione, affinché adottino pratiche e politiche rispettose dei diritti e della dignità delle persone minorenni.

Marco Gilli

Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo



Premessa


1.1 La Fondazione Compagnia di San Paolo

La Fondazione Compagnia di San Paolo (di seguito anche “la Compagnia” o “la Fondazione”) è una fondazione filantropica di origine bancaria, con sede a Torino, che persegue finalità di utilità sociale allo scopo di favorire lo sviluppo civile, culturale e economico, operando nei settori rilevanti. Fin dal 25 gennaio 1563, quando nacque come confraternita a fini benefici, la Compagnia è stata un’istituzione al servizio della società in cui è radicata. Oggi è un ente indipendente di natura privata senza scopo di lucro, espressione istituzionale delle libertà sociali costituzionalmente garantite, aperto al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni pubbliche locali, nazionali e europee.

La Compagnia persegue i propri fini attraverso la gestione e amministrazione del patrimonio accumulato nei secoli, che l’Ente ha l’impegno di trasmettere intatto alle generazioni future, agendo, nel quadro della normativa di riferimento, secondo i principi di sussidiarietà e solidarietà. Infatti, la Compagnia ha progressivamente diversificato il proprio patrimonio per bilanciarne composizione e redditività al fine di assicurare una stabile capacità erogativa orientata al bene comune.

Fedele alla sua tradizione, la Fondazione mette al centro del suo operato la persona umana, la sua piena realizzazione, i suoi diritti e responsabilità nella società. Si ispira ai valori e ai principi di sviluppo, sostenibilità, interdipendenza, solidarietà, equità, pari dignità tra ogni essere umano, come dichiarati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea e dalla Repubblica Italiana. L’attenzione allo sviluppo sostenibile e alla cura dell’ecosistema riflette la sensibilità della Fondazione per il benessere delle generazioni attuali e future. La sua responsabilità intergenerazionale si esprime altresì nel principio di conservazione e accrescimento del patrimonio e nell’adozione di politiche di investimento responsabile, secondo riconosciuti standard internazionali in campo ambientale, sociale e di governo.

La Fondazione ha sviluppato la sua azione filantropica anche tramite la creazione di enti strumentali e società consortili (congiuntamente insieme alla Compagnia indicate nel seguito gli “Enti”).



1.2 L'impegno della Fondazione e dei suoi Enti per le persone minorenni

Gli Enti hanno definito e condiviso una strategia in campo educativo per valorizzare, sistematizzare e massimizzare gli effetti del rilevante impegno da loro profuso quotidianamente per promuovere percorsi educativi di qualità, per sostenere la crescita armonica, il benessere, il protagonismo e la partecipazione attiva delle generazioni più giovani.

È stata pertanto individuata una sfida comune, che pone al centro della sua azione il benessere e la crescita dei bambini e delle bambine come soggetti di diritto.

“

Bambine e bambini, adolescenti e giovani, grazie ai saperi e alle competenze maturate a scuola, in altri contesti e lungo tutto l'arco della vita, realizzano liberamente le proprie aspirazioni e contribuiscono, con consapevolezza e spirito critico, al cambiamento e a un futuro equo e sostenibile, dove tutte e tutti possono accedere alle stesse opportunità.

A partire da bisogni, potenziale e aspirazioni di ciascuno, in contesti educativi partecipativi, anche con tecnologie e dati al loro servizio, attori competenti e aggiornati abilitano relazioni e percorsi educativi personalizzati, innovativi e inclusivi nella scuola, nelle famiglie, nelle comunità dei territori, contribuendo a sostenere la transizione sociale, digitale ed ecologica.

”

Per affrontare tale sfida, è stato necessario adottare una strategia pluriennale mediante azioni diversificate e tra loro coerenti e sinergiche, che attingono alle diverse e ricche competenze degli Enti. Pertanto, è stata adottata una prospettiva sistemica e multidimensionale attenta alla crescita armonica e ai compiti di sviluppo nelle diverse età di bambini, bambine e giovani¹, favorendo alleanze educative tra giovani, adulti e comunità di riferimento.

1. Nel presente documento, per necessità di semplificazione, omogeneità e sintesi, verrà utilizzato il termine “persone minorenni” per riferirsi a bambini, bambine e adolescenti.




Come prima azione di valore nell'ambito della strategia, gli Enti hanno voluto dotarsi di una **Child Safeguarding Policy** che include procedure e pratiche volte a garantire la protezione delle persone minorenni nelle azioni progettuali sviluppate e/o supportate dai medesimi.

Questa Policy assicura che le persone minorenni coinvolte in diversi contesti formali o informali (a carattere educativo, sociale, sanitario, culturale, ludico, sportivo e/o altri) siano sempre tutelate da possibili maltrattamenti e abusi ad opera del personale della Fondazione e dei suoi enti, e che ciascun ente sappia rispondere adeguatamente a segnalazioni di sospetto abuso o maltrattamento messo in atto da parte del proprio personale. La Fondazione e i suoi enti si impegnano altresì ad accogliere e rispondere a situazioni di abuso e violenza riportate dai minori e avvenute al di fuori delle proprie attività, coordinandosi tempestivamente con i servizi del territorio per l'adeguata presa in carico e protezione.

Gli Enti si impegnano a integrare gli standard e i criteri di applicazione della presente Policy all'interno dei propri processi operativi e gestionali entro un anno dall'introduzione della stessa.






Quadro normativo di riferimento

La presente **Child Safeguarding Policy** si inquadra nei principi e valori che sono alla base dei principali trattati Internazionali che riguardano i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, primo tra tutti la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (1989) e la normativa italiana e internazionale vigente in materia di maltrattamento e abuso all'infanzia.

La Policy si inserisce nel quadro valoriale che caratterizza l'attività degli Enti, declinato in ultima istanza dal Codice etico adottato e condiviso dagli Enti stessi. In particolare, la Policy si colloca in stretta connessione con la sezione "Principi fondamentali" del Codice etico (e principalmente ai concetti di "Dignità della persona, equità e inclusione"), definendo le regole di comportamento di cui gli Enti si dotano per assicurare la tutela e la protezione dei minorenni, coinvolti/e nelle proprie iniziative e progetti e, in generale, nello svolgimento della propria attività.





Ambito di applicazione

La Fondazione e le seguenti organizzazioni di cui la Compagnia è rispettivamente fondatore, co-fondatore o consorziato:

- Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura;
- Fondazione per la Scuola;
- Fondazione Ufficio Pio;
- Fondazione LINKS;
- Fondazione Collegio Carlo Alberto;
- IIGM;
- Xké? ZeroTredici SCRL

hanno deciso di adottare la presente **Child Safeguarding Policy** (nel seguito "la Policy").

Sono destinatari della Policy (nel seguito "i Destinatari"):

- tutti i componenti della governance² e tutto il personale³ degli Enti;
- tutti i volontari e gli operatori del servizio civile che operano presso gli Enti;
- gli studenti che partecipano ad attività didattiche o percorsi di formazione organizzati dagli Enti qualora siano coinvolti dagli Enti stessi in attività che prevedono contatti diretti o indiretti con persone minorenni;
- i consulenti e i collaboratori, anche occasionali e i fornitori di servizi che intrattengono rapporti contrattuali con gli Enti qualora le attività che prestano nei confronti degli Enti prevedano contatti diretti o indiretti con persone minorenni.

La società PR.I.S.M.A. è tenuta al rispetto dei dettami della Policy per le attività che la stessa svolge per conto degli Enti che rientrano tra le aree di applicazione della Policy stessa.



Fondazione
1563



Fondazione
per la
Scuola




Fondazione
Ufficio Pio



2. Sono inclusi nella governance tutti gli Organi Statutari.


3. Rientrano in questa categoria i lavoratori dipendenti degli Enti (compresi i dirigenti) con qualsiasi contratto di lavoro, il personale dipendente di istituzioni e organizzazioni differenti dagli Enti operante presso questi ultimi in regime di distacco o convenzione, altri lavoratori operanti presso gli Enti con rapporti differenti dai precedenti (quali ad esempio stagisti / tirocinanti / interinali).



Obiettivi e finalità

La Policy contiene regole e procedure volte a garantire la protezione delle persone minorenni coinvolte nelle attività degli Enti, nonché la loro tutela da possibili maltrattamenti e/o abusi perpetrati ai loro danni nell'ambito delle attività stesse.





Ruoli e responsabilità

5.1 Obblighi dei Destinatari

Tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare la Policy e adeguano il loro comportamento ai principi e alle regole di condotta in essa contenute; inoltre, i Destinatari, ciascuno in base al proprio ruolo presso il rispettivo Ente di appartenenza ovvero al rapporto in essere con lo stesso, contribuiscono alla corretta attuazione della Policy.

I Destinatari si impegnano al rispetto dei principi e delle regole di condotta prescritte dalla Policy attraverso la documentata presa visione e accettazione della stessa.

I Destinatari si impegnano altresì a seguire le attività di formazione sui contenuti della Policy stabilite dagli Enti per i Destinatari in base al ruolo ricoperto dagli stessi all'interno di ciascun Ente e/o al loro coinvolgimento in progetti che hanno come destinatari le persone minorenni.

I Destinatari, infine, segnalano tempestivamente (nelle forme successivamente descritte) ogni sospetto di maltrattamento e/o abuso verso le persone minorenni di cui sono venuti a conoscenza occorso nel contesto lavorativo degli Enti ovvero nell'ambito di una loro attività o progetto.


5.2 Le figure responsabili dell'attuazione della Policy

È compito del soggetto apicale presso l'Ente che ha la responsabilità della gestione organizzativa dello stesso⁴ (nel seguito semplicemente "il soggetto apicale") garantire la vigenza della Policy e creare un ambiente di lavoro che favorisca l'attuazione e lo sviluppo dei principi della Policy stessa.

A tal fine il soggetto apicale, anche con il supporto di altre strutture dell'Ente, adotta le misure organizzative idonee affinché:

- i Destinatari ricevano la necessaria informazione e formazione sui contenuti della Policy;
- i genitori, i tutori e le persone minorenni coinvolte in iniziative e progetti realizzati dagli Enti siano adeguatamente informati su come segnalare eventuali abusi o maltrattamenti di cui sono venuti a conoscenza, ovvero da loro osservati o percepiti;
- siano attuate a livello di Ente tutte le attività necessarie per garantire la corretta applicazione della Policy.

4. Il soggetto responsabile della gestione organizzativa dell'Ente normalmente coincide con il Segretario Generale/Direttore o con il soggetto presso l'Ente che pur con una denominazione diversa (esempio Direttore Operativo) ricopre la stessa funzione; in assenza di tale ruolo e/o di una diversa attribuzione delle deleghe all'interno dell'Ente, il ruolo di soggetto apicale è da intendersi riferito alla persona all'interno dell'Ente medesimo a cui sono state attribuite dall'Organo Amministrativo le deleghe di natura gestionale (es. Presidente o Consigliere Delegato).



Onde favorire il più efficace funzionamento del processo di segnalazione (si veda il [capitolo 8](#)),
gli Enti nominano congiuntamente un


Child Safeguarding Policy Counselor

(di seguito "CSPC").

Il CSPC è un soggetto dotato di specifiche competenze in materia di diritto minorile che può essere individuato anche esternamente al personale degli Enti.

Il CSPC è la figura che ha la responsabilità di raccogliere, gestire e valutare le segnalazioni di possibili abusi pervenute agli Enti attraverso la piattaforma digitale a ciò dedicata.





I criteri di applicazione


6.1 Principi chiave

L'intero impianto della Policy si basa sui seguenti principi chiave:

- tutte le persone minorenni hanno pari diritto alla protezione, alla promozione del loro benessere e alla partecipazione, indipendentemente da età, sesso, orientamento sessuale, etnia, provenienza sociale e livello di abilità o disabilità;
- tutte le azioni dell'ambito della tutela delle persone minorenni devono essere intraprese nel loro superiore interesse;
- la responsabilità di proteggere le persone minorenni è condivisa da tutti; a loro volta, le persone minorenni possono contribuire a proteggere sé stesse e le altre persone minorenni, anche se la responsabilità finale per la loro tutela rimane in capo agli adulti;
- le misure di tutela delle persone minorenni devono essere inclusive e non discriminatorie, riconoscendo che alcune persone minorenni possono essere maggiormente a rischio di abuso;
- un clima di trasparenza e apertura è essenziale per garantire la tutela delle persone minorenni; l'abuso e il maltrattamento possono più facilmente perpetrarsi quando le persone coinvolte non si sentono in grado di sollevare le loro preoccupazioni;
- tutte le preoccupazioni relative alla sicurezza e alla protezione delle persone minorenni devono essere considerate con cura;
- nessuna singola organizzazione può tutelare le persone minorenni lavorando da sola; quindi, è necessario lavorare e collaborare con altre organizzazioni, istituzioni e agenzie locali preposte alla tutela dell'infanzia;
- nel caso in cui una persona decida di effettuare una segnalazione per un presunto abuso o maltrattamento ai danni di una persona minorenne, devono essere garantite confidenzialità e riservatezza durante tutto il processo di gestione del caso;
- tutte le azioni in ambito di tutela delle persone minorenni devono essere attuate in accordo con quanto previsto dal contesto legislativo nazionale ed internazionale.

6.2 I pilastri operativi

Dai principi chiave di cui al paragrafo precedente, discendono i quattro pilastri operativi sui cui si basa il sistema di regole e prescrizioni definito dalla Policy, ognuno imprescindibile per garantirne l'efficacia e la corretta applicazione, nonché per verificarne nel tempo il suo effettivo aggiornamento.



I pilastri operativi sono:

Sensibilizzazione

Le persone minorenni coinvolte nelle attività degli Enti e le loro famiglie sono informate delle regole di comportamento che gli stessi si sono dati per prevenire rischi di abusi e maltrattamenti ai danni di persone minorenni.

Prevenzione


Attraverso la sensibilizzazione, le buone pratiche e la formazione, gli Enti operano al fine di garantire un ambiente in cui sono rispettati i diritti delle persone minorenni e si prevengono condotte inappropriate, abusi e sfruttamento.

Segnalazione

Gli Enti rendono note in maniera chiara le misure da adottare e i comportamenti da tenere in caso di sospetto di abuso o di sfruttamento delle persone minorenni.

Risposta

Gli Enti adottano azioni adeguate e tempestive per sostenere e proteggere le persone minorenni laddove sorgano preoccupazioni in merito a un loro possibile abuso o sfruttamento.



Prevenzione e sensibilizzazione

La prevenzione e la sensibilizzazione costituiscono gli strumenti principali attraverso cui gli Enti favoriscono la corretta applicazione della Policy.

La prevenzione ha l'obiettivo di ridurre i rischi per le persone minorenni coinvolte nelle attività degli Enti e si realizza attraverso l'analisi puntuale dei rischi stessi e l'attuazione delle misure di mitigazione individuate.

La sensibilizzazione è rappresentata dalle attività poste in essere affinché siano adeguatamente note, alle persone minorenni coinvolte nelle attività degli Enti e alle rispettive famiglie, le regole e gli strumenti di cui gli Enti si sono dotati per prevenire i rischi di abusi o maltrattamenti ai danni dei minori.


7.1 Le regole di condotta

Nell'ambito degli strumenti di prevenzione e sensibilizzazione, si collocano le regole di condotta che i Destinatari sono tenuti a rispettare ai fini della corretta applicazione della Policy; tali regole sono riportate nel seguito suddivise per ambito.

I Destinatari devono:

ASPETTI PROFESSIONALI

- sviluppare un senso di responsabilità riguardo il proprio operato in modo che azioni e comportamenti inadeguati o che possano generare abusi nei riguardi delle persone minorenni non passino inosservati né vengano tollerati;
- mantenere un elevato profilo personale e professionale che includa, laddove necessario, formazione specifica e aggiornamenti; essere sempre vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per le persone minorenni ed essere adeguatamente formati per saperle gestire;
- riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso o maltrattamento verso un minore;
- organizzare i processi di lavoro, gli spazi e le tempistiche in modo da minimizzare i rischi e favorire la sicurezza delle persone minorenni;
- garantire nelle attività l'attenzione all'ascolto delle persone minorenni tenendo conto delle loro esigenze, anche nell'organizzazione del lavoro e dei progetti;
- promuovere il superamento di qualsiasi "ostacolo" fisico, mentale e strutturale, che possa discriminare il minore nel suo pieno sviluppo, la sua inclusione e accessibilità ad ogni opportunità scolastica e educativa.



RAPPORTO CON LE PERSONE MINORENNI DESTINATARIE DELLE AZIONI


- adeguare il proprio comportamento nelle relazioni con le persone minorenni, tenendo conto della loro età, del grado di maturità e di altri fattori caratterizzanti, nel pieno rispetto della loro dignità; usare un linguaggio e una modalità comunicativa appropriati relativamente all'età, alle identità di genere, agli orientamenti religiosi, alle condizioni e alle capacità cognitive del minore;
- garantire la promozione di una cultura inclusiva, sicura e aperta al dialogo;
- comunicare in maniera chiara con le persone minorenni il proprio ruolo e incoraggiarli a segnalare qualsiasi tipo di preoccupazione, valorizzando le loro competenze e incentivando la capacità di auto-tutelarsi di fronte a qualunque forma di abuso o malpratica;
- tener conto della volontà della persona minore;
- valorizzare le capacità e le competenze delle persone minorenni e discutere con loro dei loro diritti, di cosa è accettabile e cosa non lo è, di cosa possono fare nel caso in cui emerga un qualsiasi problema.

RAPPORTO CON LE FAMIGLIE DESTINATARIE

- mantenere una relazione aperta e collaborativa con le famiglie destinatarie delle azioni e coinvolgerle negli interventi in un'ottica di responsabilità condivisa, avvalendosi, dove necessario, di strumenti che facilitino il coinvolgimento attivo delle famiglie (es. mediazione interculturale);
- assicurarsi di informare in modo adeguato le famiglie rispetto a tutte le attività che riguardano i loro figli, al fine di garantirne la partecipazione e di ricevere le relative liberatorie e autorizzazioni.

I Destinatari non devono in nessun caso tenere comportamenti inopportuni o comunque in violazione dei principi e delle regole di condotta prescritte dalla Policy quali a titolo esemplificativo:

- avere atteggiamenti nei confronti delle persone minorenni che – anche sotto il profilo psicologico – possano influire negativamente o ostacolare il loro sviluppo armonico e socio-relazionale. In particolare:
 - colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente di una persona minorenni;
 - utilizzare un tono della voce non consono, troppo alto o aggressivo;
 - utilizzare un linguaggio aggressivo, violento e discriminatorio;
 - dare un esempio negativo alle persone minorenni attraverso le proprie azioni o le proprie dichiarazioni;
- tollerare, non dichiarare, qualsiasi problema o sospetta violazione della presente policy, delle procedure o del codice di condotta;
- avere relazioni con persone minorenni che possono essere in qualche modo considerate di sfruttamento, maltrattamento, abuso, prevaricazione o manipolazione. In particolare:
 - intrattenere relazioni o tenere comportamenti che implicino un contatto fisico oggettivamente equivoco con persone minorenni;
 - dormire nella stessa stanza o nello stesso letto o nella propria casa con un minore utente del servizio, a meno che questo non venga richiesto dal particolare tipo di intervento ovvero per ragioni di sicurezza;
 - sostituirsi alla persona minorenni per pratiche o cure personali che la persona minorenni è in grado di fare da sola;
 - prestare, regalare o accettare soldi o regalie a titolo personale dalle persone minorenni e dalle loro famiglie, fatta eccezione per quelle di modico valore;



- agire in modo da favorire situazioni in cui la persona minorenni si possa vergognare, o sentire umiliato sminuito o disprezzato da una persona minorenni o da un adulto, o perpetrando anche indirettamente qualsiasi altra forma di abuso emotivo o psicologico. In particolare, non è permesso:
 - discriminare o favorire, escludendone altre, alcune persone minorenni;
 - tollerare o consentire comportamenti di persone minorenni che siano illegali, abusivi o che mettano a rischio la loro sicurezza;

- mettere a rischio la privacy della persona minorenni o esporlo al rischio che i propri dati personali vengano utilizzati da soggetti terzi. In particolare, non è permesso:
 - condividere, di norma, con le persone minorenni destinatarie delle azioni i propri contatti privati (cellulare, e-mail, account personali sui social network etc.) impegnandosi – ove forniti in dotazione – ad utilizzare ambienti digitali e applicativi del proprio Ente di riferimento nel contatto diretto con le persone minorenni coinvolte in progetti e iniziative;
 - conservare su dispositivi personali o fare un uso inappropriato di fotografie o filmati delle persone minorenni destinatarie delle azioni;
 - violare le autorizzazioni fornite dai genitori in merito alla gestione di fotografie e filmati.

7.2 Valutazione dei rischi

Al fine di ridurre i rischi e mitigare le conseguenze di situazioni critiche, gli Enti prevedono che tutte le attività che coinvolgano persone minorenni siano preventivamente valutate per garantire che qualsiasi rischio per la loro tutela sia identificato e gestito nelle diverse fasi dell'attività, grazie a sistemi di controllo adeguati.

Di seguito si specificano alcune azioni fondamentali dell'ambito della valutazione e della gestione del rischio:


- valutazione dei rischi durante la fase di elaborazione di ogni progetto e attività che prevede il coinvolgimento di persone minorenni e individuazione delle misure di mitigazione presenti o necessarie;
- sviluppo di strategie di gestione del rischio nell'implementazione dei progetti e delle attività, con il fine di minimizzare i rischi identificati in termini di danno alle persone minorenni;
- interruzione dello sviluppo e/o dell'implementazione del progetto, qualora, a conclusione della valutazione del rischio, vengano identificati troppi rischi che non possano essere ridotti o mitigati.

7.3 Informativa e coinvolgimento delle persone minorenni e delle loro famiglie

Gli Enti si assicurano che le persone minorenni, le loro famiglie e le comunità coinvolte nelle attività degli stessi siano a conoscenza della Policy e delle misure che gli stessi prevedono a tutela dei minori.

A tal fine, gli Enti adottano diversi strumenti / canali di informazione, come ad esempio:

- piattaforme digitali (sito web, social networks);
- materiale informativo (anche di tipo child-friendly ossia redatto con un linguaggio appropriato alle persone minorenni fruitrici);
- momenti informativi periodici, differenziati per tipologia e fasce d'età;
- traduzioni dei contenuti della Policy nelle lingue veicolari degli utenti.



7.4 Selezione del personale dipendente, dei volontari e di consulenti / collaboratori / fornitori

La politica di assunzione e selezione del personale dipendente riflette l'impegno degli Enti per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, assicurando che siano adottati controlli e procedure che garantiscano, per le posizioni in cui questo è previsto, l'idoneità a lavorare con le persone minorenni.

In particolare, nelle procedure attuate per la selezione del personale dipendente, gli Enti adottano le seguenti misure:


- riferimento alla presente Policy in tutti gli annunci di lavoro pubblicati dagli Enti con evidenza della natura vincolante della stessa.
- Per posizioni che prevedono (o potrebbero prevedere) il contatto con persone minorenni:
 - richiesta di informazioni ai candidati atte a verificare l'idoneità degli stessi a lavorare a contatto con le persone minorenni;
 - interviste ai candidati condotte in presenza di almeno due persone, almeno una delle quali in possesso di comprovata esperienza in ambito educativo;
 - richiesta - ove reputato rilevante - di referenze agli ex datori di lavoro dei candidati, con una domanda specifica rispetto alla condotta tenuta nei precedenti incarichi lavorativi;
 - verifica di assenza di condanne risultanti dal certificato del casellario giudiziale ex art. 25 bis DPR 313/2002.

Tutto il personale assunto si impegna al rispetto della Policy attraverso la sua documentata presa visione e sottoscrizione.

Qualora, nell'ambito di progetti che coinvolgono persone minorenni, sia prevista da parte degli Enti la partecipazione di volontari, tirocinanti o soggetti che prestano servizio civile, gli Enti stessi nell'individuazione di tali soggetti effettuano interviste ai candidati condotte in presenza di almeno due persone e attuano preventivamente verifiche sull'assenza di condanne per i reati di cui all'art. 25 bis D.P.R. 313/2002, anche tramite l'acquisizione di autocertificazione.

Nel caso di contrattualizzazione di consulenti o fornitori che offrano servizi e attività che prevedano un coinvolgimento diretto e continuativo con persone minorenni, il relativo contratto conterrà un esplicito riferimento alla presente Policy, e l'impegno al suo rispetto nonché ad impiegare, per quanto di competenza, nelle attività oggetto del contratto soggetti per i quali sia stata verificata l'assenza di condanne per i reati di cui all'art. 25 bis D.P.R. 313/2002.

Sia i volontari, tirocinanti o soggetti che prestano servizio civile che eventuali consulenti / collaboratori / fornitori di servizi coinvolti su progetti rivolti a minorenni sono messi al corrente della Policy, e vincolati al suo rispetto.



7.5 Formazione iniziale e continua

Gli Enti riconoscono l'importanza di un approccio alla formazione continua sulla tematica del *Child Safeguarding* che garantisca ai Destinatari il supporto nello sviluppo di competenze, conoscenze, ed esperienze sulla tutela delle persone minorenni, adeguate al loro ruolo all'interno dell'organizzazione.

In particolare, a tutti i Destinatari viene offerta una formazione iniziale relativa ai contenuti di base della Policy, da rinnovare nel tempo attraverso attività di aggiornamento. A tal fine viene anche ricondotto l'utilizzo di un linguaggio comune con l'istituzione di un Glossario riportato in allegato alla Policy ([Allegato 1](#)).



7.6 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Gli Enti promuovono un utilizzo appropriato delle tecnologie dell'informazione e, in particolare, degli strumenti di comunicazione come siti web e social network nell'ottica di assicurare che le persone minorenni non corrano rischi.

L'eventuale coinvolgimento da parte degli Enti delle persone minorenni nell'ambito di propri progetti attraverso tecnologie digitali avviene attraverso strumenti e modalità con l'obiettivo di prevenire situazioni di rischio derivanti da un utilizzo non responsabile degli strumenti digitali e dell'online in generale.





Procedura per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di abusi ai danni delle persone minorenne

8.1 Aspetti generali

La Procedura per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni di abusi ai danni delle persone minorenne (nel seguito la "Procedura") definisce responsabilità e regole per la gestione di segnalazioni aventi ad oggetto possibili violazioni dei principi e delle regole di comportamento contenute nella Policy da parte dei Destinatari della stessa.

La Procedura si basa sui seguenti presupposti:

SICUREZZA E BENESSERE DELLA PERSONA MINORENNE


La sicurezza ed il benessere della persona minorenne sono prioritari durante tutto il processo di segnalazione. Nessuna azione intrapresa deve mettere a rischio la persona minorenne.

CONFIDENZIALITÀ

Tutte le segnalazioni sono trattate in modo professionale, confidenziale e tempestivo. Le vittime di abusi, i testimoni e coloro contro cui sono mosse le accuse hanno diritto alla confidenzialità e saranno condivise solo con le figure indicate nella Policy, secondo il principio del "Need to Know".

RISPETTO DI TUTTE LE PARTI COINVOLTE

Coloro che segnalano in modo malizioso o non veritiero un maltrattamento o abuso possono incorrere in misure disciplinari nelle forme previste dalla Policy ovvero se sono soggetti non Destinatari della Policy stessa (quali ad esempio familiari di persone minorenne) alla denuncia alle Autorità Competenti. Tutte le parti coinvolte, inclusa la persona sospettata, devono essere trattate con rispetto, dignità e sensibilità. La persona sospettata deve essere informata appena possibile dell'apertura di una procedura interna a suo carico e tenuta sempre aggiornata, a meno che non si ricevano indicazioni diverse dalle Forze dell'Ordine, dall'Autorità Giudiziaria o si valuti che non sia nel superiore interesse del minore farlo.



DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

Tutte le parti interessate in iniziative e/o progetti degli Enti che coinvolgono persone minorenni devono essere informati sulle procedure di segnalazione in modo appropriato.

BUONE PRASSI

I soggetti coinvolti nel processo di gestione delle segnalazioni ricevono formazione su come mettere in atto con professionalità le azioni previste dalla Policy. La registrazione delle segnalazioni deve essere precisa e immediata, utilizzando la piattaforma digitale dedicata.

ACCESSO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

In caso di sospetto reato, il coinvolgimento delle autorità competenti deve essere sempre considerato.

8.2 Ruoli e responsabilità

Il CSPC è responsabile di:

- accogliere ogni segnalazione ricevuta a livello di Ente;
- attuare l'attività di istruttoria sulle segnalazioni ricevute e informare l'Ente interessato sull'esito della stessa;
- archiviare le segnalazioni ricevute e tutta la documentazione collegata alla gestione delle stesse.


8.3 Oggetto della segnalazione

Sono oggetto di segnalazione le situazioni di abuso o pregiudizio a carico di una persona minorenni e, più in generale, le violazioni dei principi e delle regole di condotta prescritte dalla Policy attuate dai Destinatari nel contesto lavorativo degli Enti; rientrano nel concetto di "contesto lavorativo" degli Enti, tutti gli ambiti di operatività di questi ultimi, ricomprendendosi in questo concetto sia le attività svolte dagli Enti presso le proprie sedi / uffici, nonché iniziative o progetti realizzati sotto la responsabilità degli Enti (anche in collaborazione con soggetti terzi) presso altre ubicazioni.

Gli abusi e i maltrattamenti che avvengono al di fuori del contesto lavorativo possono essere riferiti al CSPC che attiva i servizi del territorio per garantire la protezione del minore.

Rientrano tra le violazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti situazioni:

- un abuso occorso durante un'attività progettuale di un Ente segnalato dalla persona minorenni coinvolta;
- una situazione di sfruttamento ai danni di una persona minorenni di cui un Destinatario sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Ente di appartenenza;
- un possibile atto di violenza che una persona minorenni potrebbe avere subito nell'ambito di una delle attività progettuali degli Enti di cui un familiare o un Destinatario sia venuto a conoscenza;
- un Destinatario che si renda protagonista di un comportamento non conforme alla Policy nel proprio contesto lavorativo.



8.4 Ambito e modalità di segnalazione

CHI PUÒ SEGNALARE

Possono inoltrare segnalazioni, nelle forme previste dalla Procedura, tutti i Destinatari, le stesse persone minorenni, nonché i familiari delle persone minorenni oggetto di possibili abusi o i loro tutori.

COME E A CHI SEGNALARE

Le segnalazioni devono essere effettuate tramite la piattaforma digitale dedicata, accessibile dai siti web degli Enti.

Il processo di inoltro della segnalazione attraverso la piattaforma prevede la compilazione di un form on-line in cui, oltre ai dati e ai recapiti del segnalante, viene richiesto di indicare gli elementi essenziali del fatto oggetto della segnalazione (descrizione del fatto, soggetti coinvolti, luogo e data d'accadimento etc.); la procedura prevede, altresì, la possibilità di allegare eventuali materiali di supporto e ogni segnalazione, una volta inoltrata, viene registrata con un codice identificativo e quindi processata dal CSPC.

I familiari / tutori, in caso di particolare urgenza e/o di difficoltà nell'utilizzo della piattaforma digitale, possono, altresì, effettuare segnalazioni a voce riferendole al referente a ciò eventualmente individuato da ciascun Ente; in questi casi, il referente presso l'Ente è tenuto a inoltrare la segnalazione per conto del soggetto segnalante utilizzando la piattaforma digitale dedicata, indicando nel form on-line i riferimenti del soggetto segnalante.

Nel caso in cui il CSPC si trovi in una posizione di conflitto di interesse rispetto al segnalante e/o alla fattispecie indicata all'interno della segnalazione, il CSPC medesimo è tenuto a informarne il soggetto apicale dell'Ente interessato che adotterà le misure eventualmente reputate necessarie.

Tutti i soggetti che vengono a conoscenza di un abuso ai danni di una persona minorenni nel contesto di un'iniziativa o progetto dell'Ente mantengono il diritto di presentare denuncia personale presso le Autorità Giudiziarie competenti, qualora la situazione configuri un reato. In tale caso, essi sono comunque tenuti a informare tempestivamente anche l'Ente interessato inoltrando una segnalazione nelle forme precedentemente descritte.


8.5 Tempistiche della segnalazione e obblighi del segnalante

È fortemente consigliabile che le segnalazioni vengano fatte nel più breve tempo possibile o almeno entro 24 ore dal momento in cui si è venuti a conoscenza della presunta violazione; la tempestività è essenziale per garantire la sicurezza delle persone minorenni.

In situazioni di emergenza per le quali è messa a rischio la sicurezza della persona minorenni, è comunque necessario allertare immediatamente i servizi sanitari e le autorità competenti, informando contemporaneamente (o comunque il prima possibile) anche l'Ente interessato.

I soggetti che effettuano le segnalazioni hanno l'obbligo di:

- mantenere assoluta riservatezza in merito alla segnalazione effettuata, secondo il principio del "Need to know basis", ovvero: "deve sapere solo chi è strettamente utile alla gestione del caso";
- supportare il CSPC, ove coinvolti dallo stesso, nel processo di verifica dei fatti segnalati.



8.6 Esame della segnalazione

Una volta ricevuta una segnalazione, il CSPC si accerta prontamente se la persona minorenne oggetto della segnalazione abbia necessità di supporto medico, psicologico o sociale e, se necessario, si attiva – anche con il supporto di altre strutture del proprio Ente – affinché la persona minorenne riceva l'assistenza del caso.

Al tempo stesso, il CSPC avvia l'attività di istruttoria della segnalazione ricevuta, coinvolgendo – ove possibile – la persona che ha effettuato la segnalazione al fine di approfondire il contenuto della segnalazione stessa.

Il CSPC effettua quindi una valutazione delle informazioni raccolte, coinvolgendo il responsabile della funzione/attività nell'ambito della quale si è verificata la presunta violazione; ove reputato necessario, il CSPC può chiedere il supporto di altre strutture per l'approfondimento della segnalazione.

Al termine di questa verifica, il CSPC informa il soggetto apicale delle valutazioni effettuate onde definire le azioni successive.

8.7 Esiti della segnalazione e azioni successive

Sulla base delle informazioni raccolte, il soggetto apicale può:

- ritenere, in assenza di riscontri sostanziali sui comportamenti segnalati, la segnalazione infondata e quindi non attuare ulteriori azioni;
- attuare ulteriori verifiche, anche con il supporto di competenze esterne, laddove non sia stato possibile rilevare elementi sufficienti a fornire un quadro chiaro della situazione;
- ritenere la segnalazione fondata e quindi definire tutte le azioni conseguenti.


In quest'ultimo caso, il soggetto apicale, tenuto conto della gravità della violazione, individua e cura con il supporto del CSPC, nonché con l'eventuale coinvolgimento di altre strutture dell'Ente, l'attuazione delle misure ritenute necessarie, tra le quali ad esempio:

- attivare delle misure di mitigazione del rischio di reiterazione della malpratica, tramite sostegno allo staff o revisione delle condizioni di lavoro;
- decidere per l'avvio di una misura disciplinare a carico della persona oggetto della segnalazione;
- qualora sia configurabile un reato, effettuare una denuncia all'Autorità Giudiziaria, alle Forze dell'Ordine e ai Servizi Sociali (in ordine alla protezione dei minorenni coinvolti) seguendone le disposizioni.

In ogni caso, qualora dalle verifiche condotte dal CSPC dovessero emergere fondati sospetti di comportamenti illeciti e/o di violazioni del Codice etico, il soggetto apicale informa prontamente l'Organismo di Vigilanza del proprio Ente, tenendolo aggiornato sugli sviluppi dell'iter.

È compito del CSPC documentare adeguatamente le attività di istruttoria effettuate, nonché l'esito delle stesse, redigendo un verbale di chiusura delle attività.

Tutta la documentazione inerente alle segnalazioni è archiviata a cura del CSPC con misure che garantiscono la riservatezza e la protezione dei documenti, nel rispetto della normativa in materia di privacy.



8.8 Segnalazioni effettuate da persone minorenni

In generale ragazzi e bambini sono più propensi a rivelare preoccupazioni sulla loro sicurezza ad un adulto di cui si fidano e su cui possono contare. In un contesto socioeducativo questa persona è probabile che sia un educatore, un membro del personale o un volontario con cui il minorenne ha costruito una relazione significativa. Le persone minorenni che subiscono un abuso hanno spesso solo bisogno di sentirsi ascoltati, per essere creduti e per far cessare gli abusi.

Nel caso in cui una persona minorenne esprima preoccupazioni in tal senso nell'ambito di un'attività progettuale degli Enti, **il Destinatario** a cui viene comunicata tale circostanza **deve**:

- accogliere qualsiasi accusa di abuso in modo attento e competente attraverso l'ascolto, facilitando la persona minorenne a raccontare il problema, piuttosto che intervistarlo sui dettagli di ciò che è accaduto;
- mantenere la calma e non mostrare alcuna reazione eccessiva a ciò che il minorenne sta dicendo;
- ascoltare empaticamente e prendere sul serio ciò che la persona minorenne sta dicendo;
- essere onesta con la persona minorenne e dirgli che non è possibile mantenere segrete le informazioni che ha dato;
- non fare dichiarazioni di giudizio sulla persona contro la quale è stata formulata l'accusa;
- non contraddire la persona minorenne, chiedendo semmai di precisare meglio le informazioni rese;
- utilizzare domande utili a chiarire, aperte e non specifiche, come "Puoi spiegarmi cosa intendi con questo?";
- dare alla persona minorenne qualche indicazione su ciò che accadrà dopo, come informare i genitori/tutori o i Servizi competenti - va tenuto presente che lui/lei potrebbe essere stato/a minacciato/a e può sentirsi vulnerabile in questa fase;
- rassicurare la persona minorenne che ha fatto la cosa giusta scegliendo di aprirsi, ringraziandolo per la fiducia e il coraggio dimostrati;
- segnalare la situazione al CSPC secondo le modalità descritte al punto precedente.

Di contro, **il Destinatario** che riceve la segnalazione da una persona minorenne **deve evitare di**:


- fare domande a meno che non siano utili per chiarimenti;
- promettere di mantenere il segreto;
- affrettarsi in azioni che potrebbero essere inadeguate;
- esprimere giudizi sul presunto abuso e sull'abusante;
- assumersi la responsabilità esclusiva non coinvolgendo il CSPC.

È importante evidenziare che non è compito del Destinatario che raccoglie la segnalazione stabilire se si sono verificati abusi. È invece sua precisa responsabilità segnalare al CSPC qualsiasi preoccupazione o sospetto al riguardo nelle forme previste.

8.9 Privacy

Il trattamento dei dati personali nell'ambito dei processi connessi alla gestione delle segnalazioni è gestito in conformità al GDPR, nonché ad ogni altra legge e/o regolamento applicabile.

Titolari del trattamento sono gli Enti, ciascuno autonomamente per quanto di rispettiva competenza delle segnalazioni che li riguardano.




Monitoraggio

Il monitoraggio e la valutazione periodica della Policy e del modo in cui essa viene implementata è una parte essenziale per poter garantire efficacemente la tutela dei minorenni.

Gli Enti attuano un monitoraggio periodico sulla corretta attuazione della Policy, nonché sul suo aggiornamento nel tempo.

Ciascun Ente definisce gli strumenti e le modalità più idonee per lo svolgimento del monitoraggio quali ad esempio, ove possibile, le opinioni dei minorenni beneficiari, delle loro famiglie e di altri stakeholders rilevanti.






Sistema disciplinare

In presenza di violazioni accertate dei principi e delle regole di condotta contenuti nella Policy da parte dei soggetti tenuti al rispetto della stessa, sono previste sanzioni in conformità con i sistemi disciplinari adottati dagli Enti interessati nell'ambito dei rispettivi Modelli 231.

L'irrogazione di tali sanzioni avviene indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento dell'eventuale azione penale e rimane salva, in ogni caso, la possibilità della richiesta di risarcimento dei danni eventualmente causati agli Enti dalle violazioni commesse.





F

C

A

P


*Child
Safeguarding
Policy*

Il Glossario

B

È importante che tutte le persone che operano nella Compagnia e nei suoi Enti a diverso titolo attribuiscono un significato comune alle azioni che compiono, per evitare fraintendimenti e interpretazioni difformi per condotte simili.

Di seguito alcune definizioni di base inerenti alla tutela dell'infanzia.



ABUSO ALL'INFANZIA

Qualsiasi comportamento, volontario da parte di chiunque danneggi in modo grave lo sviluppo psicologico-fisico-sessuale del minore. Qualsiasi azione o mancata azione che impedisce la crescita armonica e serena del minore, non rispettando i suoi bisogni e non proteggendolo sul piano fisico e psichico, procurandogli direttamente o indirettamente danno. L'abuso può assumere diverse forme, ma gli elementi comuni sono: intenzionalità, esercizio del potere o del controllo e il rischio di reiterazione. "Consultation on Child Abuse Prevention" (1999: Geneva, Switzerland), World Health Organization.

Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO), il termine abuso all'infanzia, a volte indicato anche come maltrattamento all'infanzia, è usato per descrivere "tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emozionale, abuso sessuale, trascuratezza o negligenza o sfruttamento commerciale o altro che comportino un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, per la sua sopravvivenza, per il suo sviluppo o per la sua dignità nell'ambito di una relazione caratterizzata da responsabilità, fiducia o potere".

ABUSO FISICO

Effettivo o potenziale danno fisico e lesioni perpetrate da un'altra persona (sia adulta che minore) che mettono il minore in condizioni di rischiare lesioni fisiche (non accidentali né causate da patologie organiche). È abuso fisico colpire, percuotere, prendere a calci, scuotere, mordere, strangolare, scottare, bruciare, avvelenare e soffocare.

ABUSO NEI CONTESTI ORGANIZZATIVI


Si intende l'abuso fisico, sessuale o psicologico perpetrato ai danni di un minore da un adulto in posizione fiduciaria. Si verifica nel contesto di un'organizzazione nel settore pubblico o privato, in contesti residenziali (ad esempio, le comunità) o non residenziali (ad esempio, in una scuola, in un asilo nido o in un club sportivo). La persona abusante può lavorare direttamente con i bambini (essere, ad esempio, un insegnante in un ruolo ausiliario o un addetto alle pulizie). L'abuso può verificarsi fisicamente presso l'organizzazione, oppure gli autori possono ottenere l'accesso ai bambini attraverso l'organizzazione, ma l'abuso avviene altrove.

ABUSO PSICOLOGICO

Forma di abuso che si concretizza attraverso frasi e comportamenti - messi in atto in modo continuato da chi, a vario titolo, si prende cura del/della minore - che hanno un'alta probabilità di arrecare danno alla salute e allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale dello/a stesso/a. Include: isolamento forzato, critiche e rimproveri protratti, attribuzione di colpe, minacce verbali, intimidazioni, atteggiamenti discriminatori, rifiuto, esposizione alla violenza (violenza assistita) oppure a influenze criminali o immorali.

ABUSO SESSUALE

Qualsiasi attività sessuale che coinvolga un minore che, per ragioni di immaturità psicologica e/o affettiva, o per condizioni di dipendenza dagli adulti (o in quanto ne subisce l'influenza), non è ritenuto/a in grado di compiere scelte consapevoli o di avere adeguata consapevolezza del significato e del valore delle attività sessuali in cui viene coinvolto/a. Con il termine «attività sessuale» si fa riferimento sia ai rapporti sessuali veri e propri che a forme di contatto erotico e anche ad atti che non prevedono un contatto diretto, come l'espone il/la minore alla vista di un atto sessuale.



ACCOUNTABILITY

Con il termine accountability o rendicontabilità ci si riferisce al processo con cui (a livello sociale, politico, aziendale, contabile o comunque collettivo) si è chiamati a rendere conto delle conseguenze delle proprie azioni. Si tratta della traduzione inglese del concetto continentale di responsabilità, ma con una sottolineatura più marcata della pubblicità o quanto meno della tracciabilità del processo, che deve operare oltre la sanzione morale dell'imperativo etico individuale.

AMBIENTI SICURI

Un ambiente sicuro per minorenni, sia fisico che online, è quello che garantisce strategie volte a proteggere i minorenni da qualsiasi tipo di abuso, maltrattamento o prevaricazione. Un'organizzazione sicura è capace di identificare e valutare i fattori di rischio presenti nell'ambiente fisico, digitale e interpersonale e di adottare misure per mitigare tali rischi. Un ambiente sicuro per i minorenni sarà quello che garantisce un processo di selezione attento e completo, politiche di tutela a misura di minore, linee guida chiare e sistemi e procedure di gestione funzionanti, tra cui le strategie per garantire l'individuazione precoce, l'indagine interna sulle sospette violazioni / preoccupazioni e i processi di segnalazione tempestivi.

AUTORE O AUTRICE DI UNA SEGNALAZIONE

Una persona che riporta una preoccupazione, un sospetto o una certezza di una violazione del Codice di Condotta o di un abuso, in conformità con le procedure stabilite. Tale persona può essere la vittima stessa dell'abuso o un'altra persona che sia a conoscenza del comportamento illecito. Come la vittima anche l'autore della segnalazione, se persona diversa dalla vittima, deve essere protetta da ritorsioni conseguenti la segnalazione dell'abuso.

AUTORE O AUTRICE DI VIOLENZA


Colui o colei che agisce intenzionalmente con la forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro sé stesso, un'altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo, prevaricazione o privazione.

BAMBINO/A

In linea con l'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989), si definisce bambino ogni "essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni". Mancando nella lingua italiana un termine corrispondente all'inglese "child", il termine "bambino/i" verrà usato come falso neutro per indicare entrambi i sessi.

CHILD SAFEGUARDING

È un sistema di tutela che esplica la responsabilità di un'organizzazione affinché il suo staff, i suoi operatori, volontari, consulenti e collaboratori e le sue attività e i programmi non arrechino danno ai bambini e alle bambine con cui entrano in contatto, ovvero che non espongano i bambini e le bambine al rischio di maltrattamenti e abusi.



CHILD SAFEGUARDING POLICY COUNSELOR

La persona designata dagli Enti per ricevere le segnalazioni di presunte violazioni della policy e/o del codice di condotta e le preoccupazioni rispetto a sospetti casi di abuso e maltrattamento nei confronti di minorenni.

CODICE DI CONDOTTA

Un insieme di regole sul comportamento a cui il personale di un'organizzazione è obbligato ad attenersi.

COMPORAMENTI INADEGUATI

I comportamenti inadeguati si riferiscono a pratiche che non sono in linea con i bisogni dei minorenni, compromettendone il benessere.

CRC

Acronimo di *Convention on the Rights of the Child*, la cui traduzione ufficiale in italiano è «Convenzione sui diritti del fanciullo». Nel testo si preferisce utilizzare la denominazione di uso corrente «Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza». Per maggiori informazioni, si veda www.gruppocrc.net/.



FATTORI DI RISCHIO

Eventi, situazioni o circostanze che possono minacciare lo sviluppo sano del bambino o della bambina.

PATOLOGIA DELLE CURE


Si riferisce all'inadeguatezza o all'insufficienza di cure rispetto ai bisogni fisici, psicologici, medici ed educativi propri della fase evolutiva del bambino / adolescente. Include incuria (cure carenti), discuria (cure non in linea con la fase evolutiva e le necessità del minore) e ipercura (cure somministrate in eccesso).

PERSONA MINORENNE

Persona che non ha ancora raggiunto la maggiore età, che ha, cioè, meno di 18 anni. In senso più strettamente giuridico, indica chi, avendo meno di 18 anni, non ha ancora capacità di agire, può essere titolare di diritti, ma non può esercitarli da solo e necessita perciò di un rappresentante legale (i genitori o, in assenza di questi, un tutore).

PEDOPORNOGRAFIA

Qualsiasi rappresentazione, con qualsiasi mezzo, di un bambino dedito ad attività sessuali esplicite, concrete o simulate o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino a fini soprattutto sessuali' (Art. 2, lett. C. del Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini, e la pornografia rappresentante bambini.). Sebbene venga utilizzato nella legislazione italiana, tuttavia la comunità internazionale non ritiene il termine *child pornography* adatto, ritenendo invece di doversi riferire a materiali (immagini, video, ecc.) riferibili all'azione dell'abuso e dello



sfruttamento sessuale. Più appropriati gli acronimi CSAM (Child sexual abuse material) e CSEM (Child sexual exploitation material), che rendono precisa ed estesamente comprensiva la definizione del fenomeno.

PREVENZIONE

Insieme delle azioni e delle attività che mirano a minimizzare i rischi per i bambini attraverso procedure di selezione sicure, e a creare un ambiente in cui i diritti dei bambini siano sempre tutelati e prevenuti.

SENSIBILIZZAZIONE

Insieme delle azioni e delle attività che mirano a migliorare la consapevolezza delle problematiche legate all'abuso, al maltrattamento e allo sfruttamento sessuale e dei rischi per i bambini a queste connessi.

SFRUTTAMENTO SESSUALE

Forma di abuso sessuale che prevede il coinvolgimento di bambini, bambine o adolescenti in qualsiasi tipo di attività sessuale in cambio di denaro, regali, cibo, ospitalità o altra utilità per il/la minorenne o la sua famiglia. È una forma di abuso sessuale che può essere erroneamente interpretata come consensuale sia da bambini, bambine e adolescenti che da adulti.

SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO

Situazione in cui il minore nutra, dal contesto familiare, o extrafamiliare in cui è calato, uno stato di sofferenza, disagio o carenza che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo. È grave se mette a rischio l'incolumità psico-fisica nell'immediato, se può produrre un danno significativo o duraturo per il minore, se può arrivare a configurarsi come reato.


TITOLARE DI DIRITTI

I titolari di diritti sono individui o gruppi sociali che hanno diritti particolari in relazione a specifici portatori di doveri. In termini generali, tutti gli esseri umani sono titolari di diritti, ai sensi della «Dichiarazione universale dei diritti umani».

TRASCURATEZZA FISICA O AFFETTIVA

Si intende la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli insuccessi in alcune importanti aree dell'accudimento che hanno come conseguenza un danno significativo per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.

Include sia situazioni isolate, sia un atteggiamento carente, reiterato nel tempo, da parte dei genitori o degli altri membri della famiglia che, seppur in grado di farlo, non provvedono allo sviluppo e al benessere del minore in una o più delle seguenti aree: salute; educazione; sviluppo affettivo; nutrizione; alloggio e condizioni di vita sicure.



TUTELA DEI BAMBINI

È l'insieme delle azioni intraprese per promuovere il benessere di tutti i bambini e proteggerli da abusi. La protezione dei bambini fa parte della più ampia attività di tutela e si riferisce ad attività intraprese per proteggere bambini specifici che soffrono o rischiano di subire danni significativi.

VITTIMA DI VIOLENZA

Una persona che, indipendentemente dal sesso o dal genere, salvo diversa indicazione, ha subito un danno causato direttamente da atti di violenza contemplati dalla presente policy, compresi i minorenni testimoni di tale violenza. La vittima deve essere protetta da ritorsioni conseguenti alla segnalazione dell'abuso. Qualora sussista un qualsiasi conflitto d'interesse tra la vittima e un'altra parte interessata, la volontà della vittima deve essere considerata preminente nella gestione del caso, in particolare quando è a rischio di ulteriori danni fisici e/o emozionali.

VITTIMIZZAZIONE SECONDARIA

Situazione in cui la vittima subisce ulteriori danni a causa del modo in cui viene trattata dalle istituzioni e dai singoli. La vittimizzazione secondaria può essere provocata, ad esempio, dall'esposizione ripetuta della vittima all'autore del reato, da interrogatori ripetuti sugli stessi fatti o dall'uso di un linguaggio inappropriato, ostile o insensibile da parte di coloro che entrano in contatto con la vittima.

VIOLENZA

L'uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o reale, contro sé stessi, altre persone o contro un gruppo o una comunità, da cui conseguono, o da cui hanno un'alta probabilità di conseguire, lesioni, morte, danni psicologici, compromissioni nello sviluppo o deprivazioni.

VIOLENZA ASSISTITA

Situazione nella quale un minorenne assiste, direttamente o indirettamente, ad atti di violenza compiuti su figure di riferimento per lui o lei affettivamente significative o ne percepisce gli effetti.

VIOLENZA DI GENERE

Violenza perpetrata nei confronti di donne, ragazze o bambine in quanto tali, e che comprende qualunque atto di violenza che provochi o possa provocare danni o sofferenza fisica, sessuale, psicologica o economica, incluse le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, nella sfera pubblica come nella vita privata.

La presente Child Safeguarding Policy
è stata realizzata in collaborazione con



Fondazione
Compagnia
di San Paolo



www.compagniadisanpaolo.it